



## COMUNE DI CAORLE

### ORDINANZA DI BALNEAZIONE N°249/2010

### IL SINDACO RENDE NOTO

CHE E' STATA ADOTTATA LA SEGUENTE ORDINANZA DI BALNEAZIONE N° 249 DEL 12.04.2010, CONFERMATO CON PROVVEDIMENTO N° 83 DEL 30.05.2012 A FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI EL COMUNE DI CAORLE ING. ENZO LAZZARIN, DI CUI SI RIPORTA IL DISPOSITIVO

#### Art. 1 – DISCIPLINA PER LE STRUTTURE BALNEARI

1. Nelle aree ricomprese nel comprensorio turistico del comune di Caorle la stagione balneare è tra il **01 GIUGNO E IL 30 SETTEMBRE**.

Agli effetti della presente Ordinanza nella dizione "stabilimento balneare" o "struttura balneare" si intendono tutte le aree e le attrezzature/strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile, sia esso in concessione o in proprietà privata.

Gli Stabilimenti balneari sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio e ad assicurare il servizio di pulizia dell'arenile nel rispetto dei criteri indicati nella presente Ordinanza dandone comunicazione al Comune di Caorle e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nelle forme e nei modi indicati dai successivi articoli.

Ove una struttura balneare intenda operare, per fini esclusivamente elioterapici, anche predisponendo o mantenendo le attrezzature (sdraio, ombrelloni, ecc) nei periodi antecedenti e successivi alla durata della stagione balneare come sopra individuata, previa comunicazione scritta da parte dei concessionari al Comune di Caorle e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile una bandiera di colore rosso ed esporre, in numero adeguato in prossimità degli accessi pubblici e privati che conducono in spiaggia, un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO.

E' fatto comunque obbligo di garantire il servizio come indicato al successivo punto 6 del presente articolo.

2. La stagionalità balneare per i chioschi ed il commercio itinerante è regolamentata da apposite normative.
3. Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza, quelle dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché quelle inserite negli atti di concessione.
4. È fatto obbligo di esporre in luogo ben visibile agli utenti – possibilmente in prossimità degli ingressi – copia del presente provvedimento nonché dell'ordinanza di sicurezza balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e di tutti gli ulteriori provvedimenti in materia.
5. I concessionari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, devono:
  - aver reso la struttura esteticamente soddisfacente;
  - aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza, mantenendola anche durante l'apertura stagionale;
6. Nei periodi di apertura al pubblico, presso le stabilimenti e le strutture balneari che offrono servizi in spiaggia devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.

PERIODO	SERVIZIO	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO
dal 01 Aprile al 15 Maggio	ELIOTERAPICO	FACOLTATIVO
dal 16 Maggio al 31 Maggio	ELIOTERAPICO	Obbligatorio nei giorni festivi e prefestivi: dalle ore 10.20 alle ore 18.00.
01 Giugno al 15 Settembre	BALNEAZIONE	Dal 1 Giugno Al 14 Giugno: dalle ore 10.20 alle ore 18.00. Dal 15 Giugno Al 31 Agosto: dalle ore 09.45 alle ore 18.45, Dal 1 Settembre Al 15 Settembre: dalle ore 10.20 alle ore 18.00.
16 Settembre al 30 Settembre	ELIOTERAPICO	Obbligatorio giorni festivi e prefestivi: dalle ore 10.20 alle ore 18.00.
01 Ottobre al 15 ottobre	ELIOTERAPICO	FACOLTATIVO

7. Limitatamente ai periodi compresi tra il 16 Maggio ed il 31 Maggio e tra il 16 Settembre ed il 30 Settembre è data facoltà ai concessionari di ridurre il fronte mare destinato alla balneazione; in tal caso la parte di specchio acqueo non vigilato deve essere segnalato con cartelli recanti la dicitura di cui al precedente punto 1 del presente articolo ed issata bandiera rossa.
8. Nei periodi di apertura degli Stabilimenti Balneari, deve essere sempre garantita la presenza del materiale di primo soccorso ed il regolare funzionamento del locale adibito a primo soccorso di cui all'art. 3
9. Gli stabilimenti balneari nell'arco della stagione balneare come sopra definita, devono comunque garantire la propria attività almeno dal 15 Giugno al 31 Agosto.
10. Nel periodo compreso fra le ore 24.00 e le ore 5.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc) salvo autorizzazioni particolari.
11. E' fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito negli appositi passaggi per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.
12. I concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori in attesa dell'asporto da parte degli incaricati del servizio. I rifiuti solidi urbani dovranno essere comunque raccolti in forma differenziata, secondo le modalità stabilite dal Comune, e trasportati, a cura del concessionario nei contenitori predisposti dall'autorità Comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa.

## **Art. 2 -PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI**

### **a - Divieti generali**

Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione dei bagnanti nonché degli utenti, in genere posti in capo all'Autorità Marittima, è vietato sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acqueei antistanti, ove si svolgono attività balneari.

1. occupare la zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia - destinata al transito dei bagnanti e ad interventi di emergenza/soccorso - con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, mezzi nautici (fatta eccezione per quelli destinati al servizio di salvataggio) ed ogni altra attrezzatura simile o assimilabile o comunque di ostacolo al transito e alla balneazione;
2. prendere il sole a terra, collocare qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sedie sdraio, lettini) dal limite della concessione (lato mare) e fino alla battigia, così da consentire il transito dei mezzi destinati al commercio ambulante nonché sulle aree destinate alla sosta dei natanti. A tale riguardo è fatto obbligo ai concessionari di posizionare idonei cartelli redatti in più lingue indicanti tali divieti specificando la distanza da aree libere ed evitando l'utilizzo di altri strumenti per interdire la fruizione delle aree di cui al presente punto;
3. praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;
4. l'esercizio delle seguenti attività, arti, mestieri: tatuaggio, massaggio, piercing e chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali ecc...);
5. la produzione e la vendita in qualsiasi forma di oggettistica, bigiotteria, quadri, ecc...;

6. impedire il libero accesso alle scale di raccordo tra l'arenile e la passeggiata a mare nonché creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare;
7. gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
8. dal 15 aprile al 15 ottobre è vietato circolare con veicoli, anche non a motore (velocipedi) sulle spiagge demaniali marittime, lungomari e passeggiate adiacenti, al di fuori del tratto di passeggiata da Porto Santa Margherita a Duna Verde negli orari dalle 21.00 alle 8.00.

#### **b - Attività soggette ad autorizzazione**

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

1. posizionamento in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavittelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
2. accensione fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
3. transito o sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza e utilizzati dai portatori di handicap. L'autorizzazione può essere rilasciata con validità estesa a tutti i giorni dell'anno, con esclusioni della fascia oraria dalle 9.00 alle 19.00 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre;
4. installazione di tende, roulotte e altri impianti destinati predisposti ad attività di campeggio;
5. lo svolgimento di gare e altre attività organizzate;
6. tutte le attività ed attrezzature anche temporanee e provvisorie non previste e/o indicate nel Piano Particolareggiato degli Arenili;
7. svolgimento di attività pirotecniche;
8. manifestazioni di qualsiasi genere;
9. attività di fotografo ambulante;
10. pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale, anche mediante riproduzione fonica da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
11. il posizionamento di corridoi di lancio per tutte quelle attività che vi necessitano, ai sensi delle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Caorle, fatti salvi i titolari di autorizzazione al noleggio natanti cosiddetti da spiaggia (tranne unità e tavole a vela). Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Caorle e al Comune di Caorle. Il corridoio dovrà avere uso pubblico.
12. Le manifestazioni che, a discrezione dell'ufficio, possono essere considerate di forte impatto sono sottoposte a canone, relativa imposta regionale e deposito cauzionale.

#### **c - Esoneri**

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio marittimo.

La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

#### **d - Disposizioni in materia di navigazione**

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

#### **e - Norme generali sulle aree pubbliche, allestimento e smantellamento arenile**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Il periodo di approntamento degli arenili di Caorle deve avvenire entro il 1° Giugno e lo smantellamento dopo il 20 Settembre.

#### **f - Disciplina del commercio al dettaglio**

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a Nulla Osta Comunale.

E' comunque vietato l'esercizio del commercio ambulante sullo specchio d'acqua antistante il litorale .

Con deliberazione di Giunta Comunale da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno saranno stabiliti i criteri per il rilascio del N.O. nonché le modalità per l'esercizio del commercio itinerante.

#### **g - Accesso degli animali in arenile**

##### ARENILE DI VALLE VECCHIA

Dal 1 maggio al 30 settembre: è consentita la conduzione di animali d'affezione (cani e gatti) esclusivamente dal varco individuato con il n. 2, raggiungibile dalla strada bianca fiancheggiante l'area boschiva.

Dal 1 ottobre al 30 aprile: è consentita la conduzione di animali d'affezione o altri animali esclusivamente dal varco individuato con il n. 2, raggiungibile dalla strada bianca fiancheggiante l'area boschiva.

La conduzione e lo stazionamento è consentito solo nel tratto di arenile compreso dall'accesso fino alla foce del Canale Nicesolo, come segnalato da appositi cartelli.

E' fatto obbligo di accompagnamento degli animali e del rispetto delle normative vigenti.

L'accompagnatore dovrà essere munito di paletta e/o sacchetto contenitore degli escrementi. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.2007, i cani non condotti al guinzaglio dovranno essere muniti di museruola.

#### ARENILE DI CAORLE – CAPOLUOGO, PORTO SANTA MARGHERITA, DUNA VERDE E VALLE ALTANEA

Dal 1 maggio al 30 settembre: è consentito l'accesso alle sole aree o stabilimenti appositamente attrezzati all'accoglienza di animali d'affezione (cani e gatti), utilizzando esclusivamente gli accessi appositamente realizzati.

Dal 1 ottobre al 30 aprile: accesso con cani o altri animali non consentito, se non nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di disciplina delle attività balneari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31.05.2005.

L'accesso in tutti gli arenili di Caorle è sempre consentito per i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti e quelli brevettati per il servizio di salvataggio guidati dagli istruttori autorizzati.

I cani dovranno essere muniti di apposita imbracatura, tenuti al guinzaglio, in regola con le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa e coperti da idonea polizza assicurativa in corso di validità. E' fatto altresì obbligo ai conduttori di munirsi di idoneo sistema per la raccolta delle deiezioni.

I concessionari possono tuttavia, nell'ambito del proprio impianto ad uso balneare, individuare aree, debitamente attrezzate, delimitate e autorizzate da adibire ad accoglienza di animali domestici, salvaguardando, comunque, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

### **Art. 3 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

1. Il servizio di salvataggio può essere organizzato in forma "individuale" da ciascun stabilimento o in forma "collettiva" da consorzi tra concessionari/privati e società appositamente incaricate dai concessionari interessati, tenuti a darne comunicazione al Comune di Caorle e per conoscenza all'Autorità Marittima.
2. In ogni caso, chiunque sia tenuto a provvedere al servizio di salvataggio, deve presentare al Comune di Caorle e per conoscenza, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle il "piano di salvataggio", entro 30 giorni dall'inizio della stagione balneare, inquadrato eventualmente nel servizio di salvataggio collettivo di cui al comma a) del presente articolo.
3. Il servizio di salvataggio, qualora organizzato anche in forma individuale all'interno della medesima concessione, deve tenere conto delle necessità di coordinamento garantendo comunque la sicurezza di tutto lo specchio acqueo antistante, anche in presenza di ostacoli naturali e/o artificiali (pennelli, moli, pontili, dighe ecc.)
4. L'assistente bagnanti deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" (o sinonimo), eventualmente anche in più lingue, di colore bianco, ben visibile sul busto; eventuali altre scritte, sempre funzionali all'esercizio dell'attività di salvataggio e non riportanti pubblicità per terzi, potranno essere riportate solo sulle maniche della maglietta.-

L'assistente bagnanti:

- dovrà essere dotato di fischietto professionale
- non può essere impegnato in altre attività, o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore, o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- deve stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella propria postazione, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.

Il piano per il servizio di salvataggio dovrà tenere in considerazione la dislocazione dei pennelli a mare; pertanto le postazioni di salvataggio dovranno essere ubicate in modo da garantire la massima visibilità dello specchio acqueo antistante.

5. Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri o dove la naturale sopraelevazione dell'arenile rispetto allo specchio acqueo lo consenta anche senza torretta – devono essere permanentemente disponibili:
  - un binocolo;
  - un paio di pinne;
  - un megafono;
  - un'unità (a remi o a motore con propulsione ad idrogetto) idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, né deve navigare per scopi diversi dal

- soccorso nella zona riservata alla balneazione; è tuttavia consentito compiere prove a motore con rotte perpendicolari alla costa e a lento moto in occasione dell'inizio di ciascun turno degli addetti al salvataggio.
6. E' facoltà del concessionario posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, quale mezzo per organizzazione dell'attività di salvamento predisposta a norma del presente articolo. In tale caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
    - la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta SALVATAGGIO, di colore rosso, su entrambi i lati;
    - dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio salvataggio;
    - il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica da diporto in corso di validità;
    - a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
    - durante l'uscita in mare conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco;
    - la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi.
  7. E' rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc.).
  8. Presso ogni torretta, devono essere posizionati due salvagente, di cui almeno uno anulare, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. E', altresì, consentito posizionare un salvagente a mezz'ora tra 2 postazioni di salvataggio.
  9. Quando lo stato del mare è pericoloso, ovvero sussistono altre situazioni di pericolo, o rischio per la balneazione, in ogni postazione di salvataggio deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio o pericolosa. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante, o megafono.
  10. Presso ogni comparto in cui risulta suddiviso il litorale di Caorle o, in alternativa, presso ogni singola concessione - nel caso di singoli concessionari non aderenti a imprese consortili - deve essere presente il seguente materiale in apposito locale che deve essere adibito a primo soccorso:
    - tre bombole individuali di ossigeno da un litro, senza riduttore di pressione;
    - una cannula di respirazione bocca a bocca;
    - un pallone "ambu", o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
    - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
  11. E' fatto obbligo alle imprese consortili di comunicare al Comune di Caorle ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle l'esatta posizione dei locali di primo soccorso, anche contestualmente alla presentazione del Piano di Salvataggio, che dovranno risultare sempre di facile accesso durante l'apertura al pubblico delle strutture balneari. Analoga comunicazione dovranno inviare i singoli concessionari o i responsabili di strutture private che offrono servizi di spiaggia.
  12. Ogni concessionario o, in alternativa, ogni comparto in cui è suddiviso il litorale dovrà possedere altresì idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
  13. I servizi di "uso comune" ed il servizio di salvataggio e soccorso devono essere garantiti dai titolari degli Stabilimenti Balneari anche per aree libere poste tra le concessioni e/o in proprietà e agli utenti delle stesse.

#### **a - servizio di salvataggio "INDIVIDUALE" o "COLLETTIVO"**

1. Il servizio di salvataggio nella sua consistenza minima e prescindendo dalla forma in cui esso è svolto, deve essere assicurato da almeno un assistente abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Società Nazionale di Salvamento e provvisto di brevetto in corso di validità, ogni 160 metri di fronte mare in concessione o frazione.
2. Le postazioni di salvataggio devono essere in numero adeguato anche in relazione all'afflusso turistico e comunque non inferiore ad una ogni 160 metri di fronte mare e organizzate con una unità a remi con una persona abilitata al salvamento.
3. La singola postazione può coprire fino a 320 metri se organizzata con due persone abilitate, con una unità ad idrogetto o moto d'acqua e idonea altana, o torretta.
4. L'eventuale "Piano collettivo di salvataggio" dovrà essere inviato al Comune di Caorle e per conoscenza all'Autorità Marittima, con ragionevole anticipo rispetto all'inizio della stagione balneare, e dovrà contenere le generalità del legale rappresentante, il numero, le caratteristiche e la dislocazione delle unità a remi e/o a motore (solo ad idrogetto), l'elenco del personale adibito al

servizio di salvataggio, l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio e l'elenco degli stabilimenti presso i quali saranno ubicate le singole postazioni di salvataggio, nonché la numerazione delle stesse postazioni di cui al successivo punto 7.

5. Il trasferimento dell'organizzazione del servizio di salvataggio non realizza il trasferimento della responsabilità del corretto funzionamento del servizio medesimo che, in forza del titolo concessorio, rimane in capo al concessionario.
6. Per una migliore funzionalità del servizio, gli organi competenti potranno disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.
7. Le postazioni di salvataggio dovranno essere identificate mediante numerazione unica per le seguenti 4 località e ordine: Brussa, Caorle Capoluogo, Porto Santa Margherita e Duna Verde, come da disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. Tale numerazione dovrà essere stabilmente installata per l'identificazione del salvataggio in modo da essere immediatamente visibile dall'elisoccorso. Il numero, che identifica ogni torretta dovrà essere di adeguate dimensioni, di colore nero/blu scuro su fondo bianco e di posizione non accessibile ai bagnanti e comunque costantemente visibile ed identificabile.
8. In caso di accertata non conformità dei piani alle presenti norme, ciascuno stabilimento balneare sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del precedente articolo 3
9. Il servizio di salvataggio potrà essere ridotto del 50%, mediante turnazione del personale impiegato, nell'arco temporale dalle ore 13:00 alle ore 15:00 previa esposizione della bandiera gialla e di un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti recante la seguente dicitura: "ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO È RIDOTTO DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 15:00".

#### **b – servizio di salvataggio IN PRESENZA DI PIATTAFORME GALLEGGIANTI**

In presenza di piattaforme galleggianti posizionate negli specchi acquei da soggetti autorizzati, è rimandata al prudente apprezzamento del concessionario la valutazione di organizzare il servizio di salvataggio destinato esclusivamente alle stesse, ovvero di prevedere che le postazioni di osservazione sull'arenile siano posizionate in corrispondenza delle opera a mare.

#### **Art. 4 – SANZIONI**

1. Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale
2. Le violazioni all' art. 2 della presente ordinanza sono punite a termine dell'art. 7 del vigente Regolamento sulla disciplina delle attività balneari.
3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del relativo regolamento di esecuzione.

#### **Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari e tenuta a disposizione da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce ed abroga la propria ordinanza n. 329 del 27 Maggio 2009.

Il presente atto viene acquisito in originale agli atti del Settore Servizi Tecnici del Comune di Caorle, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Caorle e sul sito internet [www.comune.caorle.ve.it](http://www.comune.caorle.ve.it).